COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (601) 79

PRESIDENTE 79, 80, 81, 82, 84
D'AMBROSIO, *Relatore* 80, 83, 84
LOZZA 81, 82, 84
MALAGUGINI 83, 84
PITZALIS 83
MARZANO 83
SORGI 84
SCIORILLI BORRELLI 84
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 84

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio. (479). 84

PRESIDENTE 84, 86, 87, 89
NATTA, *Relatore* 84, 87, 88
GAUDIOSO 86
GOTELLI ANGELA 86, 87
PITZALIS 86, 87, 88
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 86, 89
RESTA 87, 88
LOZZA 88
MALAGUGINI 88

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*),

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450) 89

PRESIDENTE 89, 93
GUI, *Relatore* 89, 91
LOZZA 91, 94
RESTA 93

Votazione segreta:

PRESIDENTE 95

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ».

Sul disegno di legge ha espresso il parere favorevole la IV Commissione (Finanze e tesoro).

Il relatore, onorevole D'Ambrosio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, lo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria furono regolati col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, il quale però presentò tali difficoltà in sede di attuazione da consigliare il Ministro della pubblica istruzione a proporre un nuovo provvedimento.

Si iniziò così la lunga, avventurosa storia del disegno di legge attualmente sottoposto all'approvazione del Parlamento. Il 7 dicembre 1949 il Consiglio dei ministri approvò il provvedimento di modifica, che veniva successivamente bloccato dal Tesoro. Fin qui siamo alla prima fase. Dopo di che i presidi di ogni ordine e grado si fecero parte diligente presso il Ministero della pubblica istruzione, con memoriali, per esporre le condizioni in cui si trovava questa disgraziata categoria di personale. Senonché il 3 marzo 1950 sul *Notiziario della scuola e della cultura*, edito dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministro faceva ampie promesse alla categoria dei segretari, riferendosi a un provvedimento di legge in corso. Prometteva infatti:

1°) assegnazione a ogni istituto di un segretario, indipendentemente dalla popolazione scolastica, e di uno o più applicati di segreteria, in ragione del numero delle classi, anziché di quello dei corsi e degli alunni;

2°) inizio della carriera dei segretari di ruolo di gruppo *B* dal grado XI anziché dal XII, fermo restando, come grado terminale, il IX, senza tuttavia alcun contingentamento di posti per il passaggio a detto grado;

3°) sviluppo della carriera dei segretari dei ruoli transitori di gruppo *C* dal grado XII al grado X anziche all'XI;

4°) sviluppo della carriera degli applicati di segreteria dal grado XIII al grado XI, anziché al XII.

Non era molto; però, in un certo qual modo, si poteva ovviare a molti degli inconvenienti notati dagli stessi presidi.

Siccome questa legge tardava ad essere approvata, il 12 maggio 1951 chi vi parla, d'accordo con altri deputati, presentava una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, per affrettare i termini. Tutta la Commissione fu concorde su questa proposta di legge d'iniziativa parlamentare; però non si potè procedere per il parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

Qualche cosa è accaduto in tutto questo frattempo. È accaduto che il 29 dicembre 1952 il Consiglio dei ministri approvava per la seconda volta un disegno di legge, nuovamente bloccato dalle riserve del Tesoro.

PRESIDENTE. Nel 1952 questo disegno di legge non fu bloccato, tanto che porta la firma del Ministro del tesoro.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Ce n'è stato anche un altro.

PRESIDENTE. No, è stato sempre questo. La mia rettifica è necessaria, perché sono stato personalmente autore di questo disegno di legge.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Dopo le elezioni politiche, per la terza volta il Consiglio dei ministri approvava le modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948, modifiche che costituiscono argomento dell'attuale disegno di legge, finalmente trasmesso al Parlamento. Tre volte sugli altari, tre volte nella polvere, i poveri segretari

Senza attardarmi a ricordare l'*iter* di questo disegno di legge, che ha tutta una storia, rammenterò che il Ministro Tosato, nella sua breve permanenza al Ministero della pubblica istruzione, fece ai presidi una circolare sull'ordinamento didattico, una bella circolare, che però sarebbe andata bene cinquant'anni fa, quando gli istituti avevano una sola sezione. Infatti con questa circolare una gran parte del lavoro dei segretari veniva attribuito ai presidi, mentre ora gli istituti sono così mastodontici — le sezioni hanno invaso tutte le lettere dell'alfabeto — che i presidi a stento possono firmare le carte. Quindi tutto il lavoro cade sui segretari, che, fra l'altro, debbono svolgere tutta la parte contabile, per la quale i professori che hanno vinto il concorso per presidi non sono naturalmente preparati.

Il funzionamento della scuola media è quindi imperniato proprio sulla segreteria. A questo proposito vorrei riferire una circostanza interessante: tanto i presidi si rendono conto che le segreterie, così come sono, non possono funzionare, che assumono dei laureati come bidelli e poi li impiegano nelle segreterie.

Dalla relazione si desume tutta la buona volontà di venire incontro a questi segretari ed applicati, nonché ai segretari dei ruoli transitori. Però vi è una contraddizione stridente tra quanto promette la relazione e quanto mantiene il disegno di legge. Per esempio, nella prima parte della relazione si legge:

« Le sopraesposte considerazioni e il diffuso senso di malcontento determinatosi nella

categoria interessata a causa della limitazione della carriera al grado IX, del contingentamento dei posti conferibili in questo grado a un dodicesimo dei posti in organico e della cristallizzazione, nel ruolo transitorio, della attuale condizione di carriera del personale che non consegua il passaggio al nuovo ruolo (condizione che non ha riscontro in altra carriera di gruppo *C*), hanno indotto questo Ministero a predisporre uno schema di provvedimento, con il quale alcune disposizioni del decreto legislativo n. 1243 vengono sostituite con altre, che, sia pure in misura ridotta, meglio corrispondono alle esigenze del servizio e alle aspirazioni del personale ».

Dopo di ciò, non so se sia possibile approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato. Non so come possiamo presentarci dinanzi a questi segretari, i quali vedono che, dopo cinque anni di lotta, il disegno di legge non porta quasi nessun miglioramento. Eppure, quanti ministri sono stati favorevoli a questi segretari ! A cominciare dal ministro Gonella, per venire poi al ministro Segni e al ministro Martino !

Speriamo che il disegno di legge venga approvato con gli emendamenti che io ed altri colleghi abbiamo proposto e che spunti un po' di sole per questi segretari. Io prego la Commissione di rendere il disegno di legge meno contrastante con la relazione e di approvare gli emendamenti presentati.

Dal modo in cui ho parlato, la Commissione avrà compreso che io sono favorevolissimo a questo disegno di legge per ragioni di giustizia oltre che di profonda umanità, perchè si tratta di una categoria che compie un lavoro difficile e pesante. Ma è indispensabile l'approvazione degli emendamenti, coi quali si concede il minimo possibile. I segretari rivendicano il settimo grado: vediamo se è possibile di andare incontro al loro desiderio. Già il nostro Presidente si è reso benemerito e ha fatto di tutto perché venisse migliorata la posizione di questo personale. Ma il Tesoro non ha voluto concedere più di quello che ha dato. Per me, questo è insufficiente.

Prego quindi di vagliare bene gli emendamenti per avviare la situazione ad uno stato di normalità.

Non ho altro da dire sulla relazione, perché prenderò la parola man mano che verranno in discussione gli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il decreto n. 1243, all'articolo 2 e all'articolo 3, indica l'importanza della categoria di cui ci stiamo occupando. Però il decreto stesso non dà alla categoria il riconoscimento giuridico ed economico che le compete. Il disegno di legge che stiamo discutendo fa senz'altro un passo avanti e presenta elementi veramente posiviti, che derivano da discussioni lunghissime tra Ministero e categoria. Ma contiene ancora delle deficienze molto gravi. Ora si tratta di vedere se possiamo rimediarvi in questa sede, venendo a una soluzione non ottima, ma per lo meno buona.

Secondo me le questioni sui cui dobbiamo soffermare la nostra attenzione sono sostanzialmente tre. La prima questione è questa: per ogni scuola media, istituto magistrale, liceo scientifico o classico, vi deve essere un segretario, quale che sia il numero di alunni, oppure un segretario a cominciare da 250 alunni e prima di questo limite un applicato di segreteria ?

La questione era risolta dal decreto n. 1243 in questo modo: un applicato di segreteria fino a 250 alunni e a quattro corsi se si tratta di scuola media, tre corsi se si tratta di liceo classico, scientifico o magistrale. Oltre 250 alunni un segretario e se si supera il suddetto numero di corsi, si concede anche un applicato di segreteria; se ne può concedere un secondo, sempre tenendo conto dell'aumento degli allievi e dei corsi.

La proposta governativa, che noi abbiamo davanti, pone senz'altro una modifica. Mentre tiene ancora un applicato di segreteria fino a 250 alunni e un segretario da 251 alunni in poi, concede però un applicato di segreteria quando vi siano più di 300 alunni. Non si parla più di corsi, ed è un passo avanti. Un secondo applicato di segreteria si ha quando il numero degli alunni superi i 650; un terzo se il numero supera i mille.

Come si vede, il disegno di legge non tiene conto dei multipli di 300, per concedere i tre applicati aggiunti. Tuttavia un passo avanti, come dicevo, è stato fatto.

Però alla responsabilità del posto di segretario, non è adeguata l'assegnazione di un applicato di segreteria, che non è di gruppo *B* ma di gruppo *C* e ha una cultura e una preparazione insufficienti.

Le mansioni di segretario sono importantissime tanto per la scuola piccola quanto per la scuola grande. Certamente la responsabilità è del preside, e noi desideriamo che la responsabilità rimanga del preside; però l'articolo 2 prevede responsabilità personali anche del segretario, perché stabilisce che esso è responsabile della regolare conservazione e

tenuta degli atti e risponde in solido con il capo dell'istituto delle eventuali irregolarità.

Ora, se concediamo, secondo la nostra proposta, a qualsiasi istituto per qualsiasi numero di alunni un segretario, ne deriva una serie di emendamenti collegati, che discuteremo dopo che sarà stata risolta la questione di principio.

La seconda questione riguarda la carriera. L'intenzione mia è di introdurre il ruolo aperto. Altro personale di gruppo *B* ha la carriera a ruolo aperto fino all'VIII grado. Si tratta quindi di una richiesta non esagerata, ma di una piccola richiesta, con la quale si provvede in favore di 140 persone anziane, che aspettano il IX grado per avere una pensione migliorata. Senza il ruolo aperto, solo tredici di questi 140 segretari arriverebbero al grado IX. È proprio una questione di giustizia!

Il disegno di legge governativo, sempre per i segretari, prevede un ruolo transitorio per quei segretari che sono in servizio e non hanno i titoli adeguati. E li lascia nel gruppo *C*. Nell'articolo 13 il disegno di legge prevede uno sviluppo di carriera fino al grado XI. Noi chiediamo che si arrivi al grado X. Questo ruolo transitorio non è il normale ruolo speciale transitorio di tutte le Amministrazioni ma è un ruolo transitorio in questa categoria, senza riferimento ai segretari dei ruoli speciali transitori, che sono stati aggiunti ultimamente.

Per gli applicati di segreteria, mentre la tabella del decreto n. 1243 li lascia al grado XII, noi vogliamo portarli al grado XI dopo undici anni di servizio; ed è poca cosa, quando si potrebbe chiedere l'adeguamento della carriera degli applicati di segreteria a quella di altro personale del gruppo *C*. Siamo quindi anche qui ben lontani dalla sistemazione conforme a tutto l'altro personale di gruppo *C*.

È tuttavia un primo passo, una piccola apertura verso un migliore avvenire, che dovrà essere conseguito, anche per il miglior funzionamento della scuola.

Terza questione. Sono passati molti anni da quando è stato emanato il decreto n. 1243 ed è maturato molto servizio. Ora si tratta di vedere, all'articolo 12 del disegno di legge governativo, se il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di appartenenza dal 1° gennaio 1948 debba essere considerato solo agli effetti giuridici — e ai soli effetti giuridici non diamo assolutamente nulla! — oppure se deve giuocare a tutti gli effetti, compresi quelli economici, con miglioramenti che sono di una entità molto lieve.

La questione è grossa. Portare la retroattività al 1° gennaio 1948 a tutti gli effetti, può sembrare una questione difficile da risolversi, perché si dovrebbe fare riferimento ai bilanci degli esercizi passati. Comunque, io richiamo su questa terza questione l'attenzione dei colleghi, perché potremmo, per gli effetti giuridici, risalire al 1° gennaio 1948, e per gli effetti economici cercare una data adeguata, che sia compatibile con l'approvazione dei bilanci degli anni precedenti; una data, cioè, più vicina, che non possa determinare gravi impegni di bilancio.

Queste sono le questioni a cui volevo accennare. Esaminando gli emendamenti e il disegno di legge a noi sottoposti, vedremo come essi si collegano alle tre questioni che ho analizzato, salvo qualche questione di minore importanza, che potrà risultare durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Debbo avvertire che sugli emendamenti presentati, che importano, per ammissione degli stessi presentatori, maggiori oneri finanziari, occorre il parere della Commissione finanze e tesoro. La discussione, ormai, potrebbe essere rinviata per essere ripresa non appena la IV Commissione avrà espresso il suo parere.

LOZZA. Riconosco che gli emendamenti sono di grande importanza e il suo richiamo può essere giusto. Ma io ricordo la storia che ha avuto questo provvedimento e non vorrei che il rinvio alla IV Commissione rispondesse all'intenzione da parte del Governo di insabbiare il provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo in questa questione non entra affatto. C'è il Regolamento che deve essere rispettato.

LOZZA. Noi lasciamo al Governo la responsabilità di un provvedimento insufficiente, dopo molti anni di promesse che non sono state mantenute. È una questione molto grave, come anche quella dell'organico degli insegnanti delle scuole tecniche, che si trascina da anni. Il Governo, che trova rapidamente soluzioni in altri campi, in questo campo non ha voluto assolutamente far nulla.

Io accetto il rinvio, se il rinvio può essere limitato a quei termini precisi, entro i quali la Commissione finanze e tesoro deve pronunciarsi. Non è possibile attendere molto. Quando si arriva a prendere come bidello un laureato e lo si mette in segreteria, una scuola non può funzionare come dovrebbe. Il segretario deve essere legato alla Amministrazione con giuramento e deve saper mantenere con dignità il proprio posto. Non possiamo lascia-

re gli atti della segreteria e della presidenza in mano di un personale provvisorio.

Mandiamo pure gli emendamenti alla IV Commissione, pregandola però di dare il suo parere in un breve termine. Vorrei che anche il Governo esaminasse questi emendamenti e desse il suo giudizio, perché il Governo non può fare delle promesse alla categoria e poi in Parlamento operare diversamente.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Io mi associo alle proteste del collega Lozza e le faccio mie. Anzi, vorrei essere ancora più vibrato di lui, perché, come lui, io vivo le ansie e il tormento di questa categoria e non posso ritirare i miei emendamenti, giacché, ritirandoli, il provvedimento sarebbe assolutamente insufficiente. Non si può affidare una scuola media con tre sezioni e otto classi a un applicato di segreteria, con quelle responsabilità indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo del 1948.

MALAGUGINI. Tanto il collega D'Ambrosio quanto il collega Lozza hanno prospettato parecchi emendamenti a questo disegno di legge presentato dal Governo. Però a me pare che, su tutti, uno ve ne è che sovrasta gli altri, ed è quello che si riferisce all'articolo 1, con cui si propone di sopprimere le parole: « negli istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250 alunni le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di segreteria ».

Qui parla non tanto il modesto legislatore, quanto il capo di istituto il quale dirige una scuola che si trova precisamente in queste condizioni, cioè nelle condizioni di avere una popolazione scolastica che supera i 200 alunni ma non raggiunge i 250. Ebbene, io posso testimoniare, come preside prima che come parlamentare, che sarebbe commettere una ingiustizia e recare una immeritata offesa, oltre che agli interessati, alla dignità di questi funzionari che posseggono i requisiti e i titoli di studio voluti, tenendoli nel limbo degli applicati di segreteria, mentre di fatto esercitano tutte le funzioni del segretariato. Non c'è differenza altro che nella quantità del lavoro tra il segretario di un istituto relativamente modesto e il segretario di un istituto mastodontico. Tutte le pratiche, tutte le disposizioni legislative, tutte le incombenze quotidiane debbono essere assolte dal segretario di un istituto di 200 alunni come da quello di mille alunni. La differenza è soltanto nella quantità del lavoro, ma a questo il disegno di legge ovvia mettendo accanto al segretario due o tre applicati, a seconda della popolazione scolastica.

A questo proposito, poiché si tratta di una questione di fondo, che investe, prima ancora che gli interessi, la dignità dei segretari, io vorrei, nell'atto stesso in cui rimettiamo alla Commissione finanze e tesoro gli emendamenti, che il Governo esprimesse su questo emendamento, prima che su tutti gli altri, il proprio parere.

PITZALIS. Non vi è dubbio che ogni e qualsiasi provvidenza che volessimo e potessimo adottare in favore del personale che comunque serve lo Stato e la scuola, sarebbe utile, sarebbe da sollecitare, sarebbe da caldeggiare. Ho visto e considerato le proposte di emendamenti pervenute da varie parti. Esse meritano di essere esaminate e giovano alla categoria. Però resto perplesso di fronte a questo fatto particolare: che noi abbiamo all'esame un provvedimento che da anni è in preparazione e che oggi si ferma di nuovo. Cioè a dire, non poniamo un punto di partenza da cui si possano trarre tutte le conseguenze possibili per ulteriori provvedimenti, ma rinviamo questo punto di partenza, nella preoccupazione, anche giusta, di dare a questa categoria un migliore riconoscimento.

Quindi, io sono d'avviso di cercare di dare a questo personale un miglioramento quale esso sia, salva l'iniziativa del Governo e dei parlamentari di apportare successivamente, con provvedimenti di legge, quelle modifiche e quei miglioramenti che si riterranno opportuni.

Ci sono altre categorie dell'Amministrazione dello Stato, che hanno un trattamento inferiore a quello che si chiede per questo personale.

Si è parlato della responsabilità dei segretari. Ma le responsabilità sono in solido con il preside. Non si tratta di segreterie,. come quelle universitarie, dove c'è una responsabilità diretta e totale. Qui c'è solo una responsabilità esecutiva di un personale che dipende dal capo dell'istituto e che opera in tutto e per tutto, sotto la direzione del capo dell'istituto.

Io non mi preoccuperei del fatto che ci sia un applicato di segreteria in scuole che hanno 250 alunni. Non è questo il problema. Il problema è quello di dare un migliore inquadramento, e se vogliamo dare questo migliore inquadramento, penso che il disegno di legge presentato possa essere varato con qualche piccola modifica che non tocchi la sostanza e non porti di nuovo la questione in alto mare.

Questa è la mia semplice opinione.

MARZANO. Faccio mie le considerazioni svolte dal collega Pitzalis. Senza venir meno

all'ossequio per la funzione di questi segretari, devo fare una osservazione, in contrasto con quanto ha detto il collega Malagugini. Ricordo per analogia che c'è nell'amministrazione della giustizia un gruppo *C* di cancellieri, che si chiamano aiutanti di cancelleria. Questi sorsero con lo scopo di fare gli archivisti, i copisti, gli amanuensi, di svolgere cioè delle umili mansioni. Tuttavia, o per ragioni di economia o per altre ragioni che non saprei identificare in questo momento, costoro sono diventati dirigenti di cancellerie e sostituiscono il cancelliere. Le loro funzioni possono essere molto più delicate di quelle di un segretario d'istituto.

Pertanto, se abbiamo dei funzionari i quali sono stati reclutati come aiutanti — vale a dire applicati, nella specie — e hanno la direzione delle cancellerie di qualsiasi entità, da quelle della piccola pretura a quelle della grande pretura...

LOZZA. Così non faremo mai un passo avanti !

MARZANO. Avrei piacere che si potesse creare questo precedente, perché esso gioverebbe anche a coloro che vengono utilizzati come cancellieri, pur essendo aiutanti di cancelleria. Ma non posso non rilevare lo stridente contrasto che si creerebbe tra la situazione che si vorrebbe fare ai segretari e quella nella quale si trovano i cancellieri.

SORGI. Ma a quale grado arrivano questi aiutanti di cancelleria ?

MARZANO. Al grado VIII.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Diamo il grado VIII anche agli applicati di segreteria, e non ne parliamo più !

SCIORILLI BORRELLI. Siccome mi pare che la discussione debba essere rinviata per il parere della IV Commissione, chiedo che venga rigorosamente osservato il disposto combinato del 7° capoverso dell'articolo 40 e del terzo capoverso dell'articolo 31, del regolamento, il quale stabilisce che dentro otto giorni la Commissione debba dare il suo parere.

Chiedo quindi che, nel trasmettere alla IV Commissione il testo degli emendamenti, la si inviti ad essere fedele all'adempimento di questa disposizione regolamentare.

PRESIDENTE. Sarebbe poco cortese verso un'altra Commissione, ricordarle il Regolamento che essa deve conoscere e che deve osservare. Quindi ci regoleremo noi in base a quello che farà la Commissione finanze e tesoro.

Debbo però ricordare che la Commissione ha diritto di chiedere anche una proroga, in base al quarto capoverso dello stesso articolo 31.

Rammento anche che gli emendamenti, per essere completi, debbono essere stilati in relazione all'articolo 81 della Costituzione, perché il Presidente della Repubblica non promulgherà la legge se non è stato osservato l'articolo 81. Faccio perciò questo richiamo ai presentatori degli emendamenti, prima che venga fatto dalla Commissione finanze e tesoro.

LOZZA. Il bilancio del Tesoro non è stato ancora approvato. Le note di variazione possono essere fatte su 44 miliardi e il piccolo onere di questa legge può trovare facilmente copertura.

MALAGUGINI. Io avevo chiesto al Governo di esprimere il suo parere sul primo emendamento.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non possiamo proseguire oltre in questa discussione, finché non avremo il parere della IV Commissione. Adesso non stiamo discutendo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta per poter conoscere il parere della IV Commissione sugli emendamenti presentati.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio (479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Natta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NATTA, *Relatore*. Questo disegno di legge era già stato discusso in sede legislativa dalla nostra Commissione nella passata legislatura, nelle sedute del 12 ottobre 1951 e del 25 marzo 1953, e relatore fu l'onorevole Moro. C'è da osservare che il testo attuale del di-

segno di legge non corrisponde né al primitivo disegno di legge governativo, né al testo che era stato approvato dalla nostra Commissione. Stando così le cose, credo sia necessario, ricordare brevemente il cammino già percorso.

Non ci sono state obiezioni, quando abbiamo discusso la prima volta il disegno di legge, e credo che non ce ne saranno nemmeno oggi, per quello che riguarda la istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali. Ritengo, anzi, che siamo tutti d'accordo nel riconoscere la esigenza di avere dei tecnici, dei ragionieri particolarmente competenti in questo campo che diventa sempre più importante dal punto di vista nazionale. Le obiezioni, quindi, non erano sorte sul problema della istituzione di sezioni specializzate, ma erano nate – e credo che debbano nascere anche oggi – per il modo in cui il disegno di legge è congegnato. Nella precedente discussione l'onorevole Moro ed altri colleghi avevano osservato che il disegno di legge presentava un duplice aspetto: da una parte vi era il riconoscimento di tre sezioni specializzate già funzionanti a titolo sperimentale presso istituti tecnici specializzati, dal 1946-47; in pratica si dava una sanzione a qualcosa che già esisteva. Dall'altra parte, si trattava di un vero e proprio provvedimento istitutivo di un nuovo tipo di istituto tecnico.

I colleghi ricorderanno che, di fronte a questo problema, noi ci eravamo arrestati nell'ottobre del 1951, ritenendo necessario riesaminare il disegno di legge per arrivare a una formulazione migliore, una formulazione, cioè, che tenesse conto della necessità di autorizzare il Ministero ad istituire delle sezioni specializzate per il commercio con l'estero negli istituti tecnici commerciali. Successivamente, nel marzo del 1953, allo scadere della legislatura, quando riesaminammo il disegno di legge, la questione venne risolta in un senso limitato: la Commissione decise cioè di lasciare da parte la questione generale dell'istituzione di un nuovo tipo di sezione presso gli istituti tecnici commerciali, limitandosi a sanzionare quanto già esisteva, a riconoscere, in altre parole, le tre sezioni degli Istituti di Napoli, Roma e Viareggio. E in questo senso, su proposta del relatore, onorevole Moro, venne modificato l'articolo 1 del disegno di legge. Poi lo scioglimento del Senato impedì che il progetto diventasse legge.

Oggi il testo del disegno di legge torna al nostro esame, sia pure con alcune modifiche nella formulazione, indubbiamente poco corretta ed anche troppo complessa, che aveva in origine. Noi non riteniamo opportuno che un provvedimento istitutivo di un nuovo tipo di istituto tecnico sia formulato in appendice ad un altro provvedimento del tutto particolare, e che esso passi quasi di straforo. O ritorniamo al testo già votato dalla Commissione, cioè a un provvedimento limitato, particolare, che riconosca semplicemente le tre sezioni esistenti; e allora occorre sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Oppure, se vogliamo dar vita a un provvedimento generale che autorizzi il Ministero ad istituire un nuovo tipo di sezione specializzata presso gli istituti tecnici commerciali, occorre modificare la struttura del disegno di legge. Conseguentemente, il riconoscimento delle tre sezioni esistenti diventerebbe una particolare norma transitoria. Io penso che sarebbe opportuno e giusto attenerci a questa seconda ipotesi, varare cioè un provvedimento che autorizzi il Ministero ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali; anche perchè l'urgenza che esisteva nel marzo del 1953 mi pare che ormai non abbia ragione di essere, o almeno abbia minore importanza. I problemi del commercio con l'estero acquistano un sempre maggiore interesse, e non vi è nessuna logica a limitare queste sezioni ad alcune città escludendone altre dove i problemi relativi al commercio con l'estero hanno rilievo altrettanto notevole o forse maggiore: mi riferisco a città come Genova e Milano.

Per questi motivi, io propongo alcune modificazioni all'attuale disegno di legge. Innanzi tutto, l'articolo 1 dovrebbe essere così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio estero presso gli istituti tecnici commerciali ».

In sostanza diventerebbe articolo 1 il secondo comma dell'articolo 1 attuale. L'articolo 2 resterebbe invariato. All'articolo 3 quale è nel testo, aggiungerei un comma che è inspiegabilmente caduto nell'attuale formulazione del progetto di legge, mentre esisteva nel precedente disegno di legge: « Agli esami di abilitazione tecnica di cui sopra non sono ammessi candidati provenienti da scuola privata o paterna ». Questa è una norma che vale per gli istituti industriali. In questo campo specifico mi pare siano necessari tali cognizioni e tali studi, che non è possibile affrontare l'esame senza aver frequentato la scuola.

L'articolo 5 del testo attuale diventerebbe articolo 4.

Dovrebbe poi essere inserito il seguente articolo 5:

« Sono riconosciute le sezioni specializzate per il commercio estero già funzionanti a titolo sperimentale dal 1946-47 negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio ».

Quest'articolo, in sostanza, riproduce il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge attuale.

Articolo 6 diventerebbe l'articolo 4 del testo a noi presentato. L'articolo 6 originario verrebbe soppresso.

Con un disegno di legge formulato nel modo che io ho proposto, si darebbe autorizzazione al Ministro ad istituire altre sezioni specializzate, e nello stesso tempo, con una norma particolare, si riconoscerebbe validità alle tre sezioni già esistenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAUDIOSO. Mi associo alle parole del relatore perché siano estesi ad altri istituti tecnici commerciali del Paese i benefici previsti particolarmente per i tre istituti tecnici indicati nel disegno di legge. L'istituto commerciale di Catania, per esempio, fa capo a una città che commercialmente ha una grande importanza nella nostra isola e nell'Italia meridionale per quanto riguarda specialmente il commercio con l'estero dello zolfo e derivati dello zolfo, il commercio con l'estero degli agrumi, dei prodotti derivati delle miniere di bitume e molto probabilmente ora anche del petrolio. Desidererei pertanto che le particolari provvidenze previste nel disegno di legge per i tre istituti indicati venissero estese a qualche altro istituto tecnico commerciale che ne facesse richiesta.

GOTELLI ANGELA. Io sono contraria all'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 proposto dal relatore, diretto ad escludere coloro che provengono da scuola non statale.

PRESIDENTE. Di ciò parleremo più opportunamente quando discuteremo l'emendamento.

PITZALIS. Desidero fare una semplice osservazione. Nel disegno di legge all'articolo 6 si parla di istituzione a decorrere dall'anno scolastico 1946-47. Perché si usa questa dizione? Perché non esiste la figura giuridica del riconoscimento di sezioni che hanno funzionato, dato che queste sezioni hanno funzionato di fatto, senza particolare autorizzazione, in via di esperimento. Poiché hanno funzionato semplicemente di fatto, oggi si provvede con una norma di legge ad istituirle con decorrenza retroattiva. Cambiando la legge noi incorriamo in questo errore: diamo il riconoscimento retroattivo ad una funzione che non era prevista dalla legge. Analogamente, se dovessimo istituire gli istituti professionali femminili che oggi abbiamo in esperimento, dovremmo formulare la legge nel modo seguente: sono istituiti a decorrere dall'anno scolastico 1952-53 o 1953-1954...

PRESIDENTE. Queste sezioni hanno funzionato; vi sono studenti che hanno sostenuto l'esame; quindi, oggi, bisogna riconoscere il titolo.

PITZALIS. Però non c'era una norma di legge in base alla quale hanno funzionato; pertanto bisogna anzitutto riconoscerne la istituzione. Poi il riconoscimento del titolo viene da sé.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di questioni che riguardano i singoli articoli e sulle quali torneremo quando discuteremo gli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore possano in linea generale corrispondere anche allo spirito con cui il Governo vede questo progetto di legge. È un ritorno evidente a quella che era stata l'opinione già espressa dalla Commissione. Il Governo, almeno in linea generale, non ha da sollevare obiezioni sostanziali. Vedremo poi, nella discussione dei singoli articoli, se vi sarà da fare qualche osservazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio è istituita una sezione specializzata per il commercio estero.

La sezione specializzata suddetta potrà essere istituita anche presso altri Istituti.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente articolo:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali ».

PITZALIS. Desidero osservare che nella relazione ministeriale si dice: « La scelta è caduta su tre istituti autonomi, in maniera che le maggiori spese derivanti dall'applicazione del provvedimento non gravino sull'erario, ma siano sostenute dagli istituti stessi con i fondi del loro bilancio ». Qui c'è una preoccupazione finanziaria; si sottintende che altre sezioni potranno essere organizzate presso quegli istituti i quali assicurino la copertura finanziaria.

RESTA. La formula del relatore mi sembra esatta: c'è il potere discrezionale del Ministro della pubblica istruzione. Il giorno che il Ministero avrà la possibilità di istituire altre sezioni del genere – e prima farà gli accertamenti necessari – le istituirà.

NATTA, *Relatore*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Resta. Per questi tre istituti risulta chiaramente dalla relazione ministeriale che non c'è nessun aggravio per lo Stato. Quando poi il Ministero istituirà altre sezioni, provvederà. Non è giusto che sezioni di questa importanza debbano essere limitate a quegli istituti che possono organizzarle senza aggravio per lo Stato.

PRESIDENTE. Desidero fare rilevare alla Commissione che la formulazione dell'articolo 1 proposta dal relatore corrisponde in sostanza al capoverso dell'articolo 1 del progetto governativo che ha già avuto la approvazione della Commissione finanze e tesoro. Quindi, noi non dobbiamo avere preoccupazioni di quest'ordine, in quanto quel parere copre anche l'emendamento Natta che, ripeto, è diverso nella formulazione ma nella sostanza è identico al testo presentato. Tanto più che si dà semplicemente una autorizzazione al Ministro.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo dell'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Su questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di « ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio estero », che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

A questo articolo il relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Agli esami di abilitazione tecnica di cui sopra non sono ammessi candidati provenienti da scuola privata o paterna ».

Pongo anzitutto in votazione l'articolo 3 così come è nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Discuteremo ora l'emendamento aggiuntivo che, nel precedente disegno di legge, era un capoverso di questo stesso articolo

NATTA, *Relatore*. È esatto. Questo emendamento aggiuntivo corrisponde al testo approvato dalla Camera ed anche al testo del precedente disegno di legge presentato dal Governo.

GOTELLI ANGELA. Il fatto di non ammettere a tali esami candidati provenienti da scuola non statale, crea, a mio giudizio, una discriminazione, nell'ambito degli istituti commerciali, che non ha ragione di essere. Io comprendo che non siano ammessi privatisti negli istituti industriali che svolgono l'insegnamento nei laboratori più che nelle aule scolastiche. Ma, trattandosi nel nostro caso di una sezione di commercio, non capisco perché il candidato non possa dimostrare la sua preparazione ad una semplice prova di esame. Faccio un'ipotesi: vi potrebbe essere una scuola privata, paterna, che prepara gli studenti a questi esami di abilitazione con un viaggio all'estero. Forse costoro non sono poi in condizioni di dimostrare la loro preparazione? Si tratta non di fare, ma di sapere. Negli istituti industriali, invece, si tratta proprio di fare, di saper manovrare macchine, per cui una prova generica non è sufficiente. Qui è questione di cultura. Con l'emendamento proposto si crea una divisione assurda tra i candidati a questi esami, divisione della quale non capisco la ragione.

LOZZA. L'onorevole Gotelli, allora, non capirà nemmeno la ragione per cui il provvedimento governativo della passata legislatura ammetteva questo divieto. Per questi studi è necessaria un'attrezzatura particolare la quale giustifica la distinzione che si vuole introdurre. Evidentemente non si esclude che un istituto privato possa preparare i candidati per questo particolare ramo e possa arrivare, sulla base della parità, ad ottenere appunto il riconoscimento. Nella legislazione che regola gli istituti industriali e l'ammissione di candidati negli istituti industriali dello Stato, non c'è una norma che vieti l'organizzazione di un istituto di questo tipo da parte di privati o di enti. Perciò a mio giudizio questa limitazione serve a dare una maggiore concretezza e serietà a questi studi, non accetta l'imparaticcio di coloro che credono di potersi dare all'avventura nella scuola di Stato, mentre non chiude ai privati la strada della organizzazione di queste scuole.

Se questa è la preoccupazione dell'onorevole Gotelli, non ha ragione di essere. Del resto il Ministero, quando ha presentato il primo disegno di legge, aveva certo studiato a fondo la situazione.

PITZALIS. A mio giudizio, il motivo per cui non si dovrebbe accettare l'emendamento aggiuntivo, si trova nella legge stessa, dove è detto che il titolo di studio conseguito presso questa sezione ha lo stesso valore del diploma di ragioniere o perito commerciale. Non vi è dubbio che agli esami di ragioniere o perito commerciale possano accedere anche candidati provenienti da scuola privata o paterna. Sarebbe strano che, mentre si dà lo stesso valore al titolo di studio, si introducesse una discriminante per quanto riguarda l'ammissione all'esame.

Io penso che, in questa sede, l'emendamento non sia accettabile e bene ha fatto il Governo ad eliminare questo comma nel progetto attuale, mentre era previsto nel precedente.

RESTA. Vorrei prospettare una questione di carattere pregiudiziale che mi pare fondamentale in questa materia. Se accettassimo la limitazione proposta, violeremmo il principio costituzionale della parità. Giustamente si osserva che c'è una limitazione per gli istituti industriali; ma io vorrei ricordare che quelle norme sono precedenti alla Costituzione. Questa è del 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il principio della parità è un principio costituzionale da cui non possiamo prescindere e a cui non possiamo derogare con una legge ordinaria. È un principio fondamentale. Per quale ragione dobbiamo escludere coloro che vengono dalla scuola privata? È evidente che, se una scuola privata non ha l'attrezzatura necessaria, l'Amministrazione ha tutti i mezzi per chiudere quella scuola che non è attrezzata per raggiungere quei determinati scopi. Quello che vale per gli istituti tecnici commerciali, vale anche per gli istituti industriali. È difficile che un privato attrezzi in proprio un istituto industriale, essendo questo molto costoso. Ma se la Fiat, la Breda, la Marelli volessero attrezzare in proprio un istituto industriale, perchè lo Stato dovrebbe impedirlo?

LOZZA Non lo impedisce.

RESTA. Però vieta il riconoscimento legale del titolo. Non c'è nessuna ragione per vietarlo.

Qui siamo in un campo molto lontano da quello dell'attrezzatura di un istituto industriale. Siamo nel campo dell'attrezzatura di una sezione per il commercio con l'estero, per la quale non sono necessarie macchine; ci vorrà un gabinetto merceologico, ma questo esiste in tutti gli istituti tecnici commerciali.

Per concludere, non vedo la ragione per una limitazione di tanta gravità, che incide direttamente sul principio costituzionale della parità. Sono quindi recisamente contrario all'emendamento. Il principio della parità è quello che noi diciamo un principio programmatico della Costituzione.

MALAGUGINI. Ma questo principio non è stato ancora attuato.

RESTA. È vero che non ha avuto ancora tutta l'applicazione, ma non possiamo cominciare col violarlo; in questo caso non solo non gli daremmo applicazione, ma lo negheremmo. Dobbiamo invece tenerne conto ed applicarlo in tutte le norme che facciamo: è un principio programmatico che deve essere tenuto presente dal legislatore ogni qual volta si ponga un problema di parità tra scuola privata e scuola statale.

LOZZA. Questa limitazione esiste anche nel campo degli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile.

RESTA. Ma tutte queste norme sono anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

NATTA, *Relatore*. Non desidero discutere sui motivi per cui nel precedente disegno di legge esisteva questa limitazione. Le ragioni per cui io l'ho riproposta, sono in dipendenza della complicatezza di questi studi, per cui ritenevo e ritengo opportuno che essi, dato che implicano dei problemi che devono essere

studiati con riguardo all'interesse nazionale, vengano anche insegnati da docenti di istituti che offrano la garanzia di dare agli studi stessi il necessario rilievo dal punto di vista dell'interesse pubblico. Questa è la ragione che mi aveva indotto a riproporre la limitazione che era nel precedente disegno di legge. Si tratta, ripeto, di studi che devono essere affrontati da questo angolo visuale di interesse generale, e quindi negli istituti dello Stato.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 proposto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Il relatore propone che all'articolo ora approvato segua l'articolo 5 del testo, che suona in questi termini:

« Alle sezioni specializzate per il commercio estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale ».

Pongo in votazione l'articolo 5 del testo, con l'intesa che esso diventa articolo 4.

(*È approvato*).

Il relatore poi propone che sia inserito il seguente nuovo articolo, che dovrebbe prendere il numero 5:

« Sono riconosciute le sezioni specializzate per il commercio estero già funzionanti a titolo sperimentale dal 1946-47 negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio ».

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 4 diventa l'articolo 6 del testo. Esso dice:

« Gli Istituti indicati nell'articolo 1 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario ».

In questo articolo però, in conseguenza dello spostamento operato, nella prima riga si deve dire: « indicati nell'articolo 5 » al posto di « indicati nell'articolo 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 con questa correzione.

(*È approvato*).

Infine il relatore propone che sia soppresso l'articolo 6 del testo, che suona in questi termini:

« L'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 ha effetto dall'anno scolastico 1946-47 ».

Pongo in votazione il testo di tale articolo.

(*Non è approvato*).

Esso è quindi soppresso.

Il titolo, di conseguenza, dovrà essere modificato in sede di coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

La I Commissione (Interni) ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza alcuna comunicazione. S'intende che abbia rinunziato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole Gui, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUI, *Relatore.* Anche questo disegno di legge ha una storia che merita di essere brevemente ricordata.

Esso fu presentato dal Governo il 17 novembre 1952, discusso in questa Commissione ed emendato. Inviato al Senato, decadde per lo scioglimento dell'Assemblea. Il Governo lo ha ripresentato nel testo che era stato

approvato da questa Commissione. Quindi il testo che abbiamo sotto i nostri occhi è l'esatta riproduzione della combinazione del primitivo testo ministeriale con gli emendamenti apportati dalla Camera.

Il provvedimento ha per oggetto la sistemazione giuridica, che è diversa per i professori incaricati o per i professori supplenti, dei professori non di ruolo. Questo è il suo obiettivo: dare delle norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo. A questo scopo, esso comprende disposizioni di varia natura: sulla distinzione dei professori non di ruolo in incaricati e supplenti, sulla concessione di una certa stabilità nell'insegnamento agli incaricati, sulla procedura per la scelta degli incaricati, sulla composizione delle commissioni provinciali incaricate di esaminare i ricorsi; inoltre contiene norme relative agli obblighi dei professori incaricati e dei professori supplenti, ai congedi, alle assenze, alla disciplina a cui essi sono sottoposti in conseguenza di questo stato giuridico.

Nel complesso, il provvedimento ha solo norme di natura giuridica, non contempla cioè il trattamento economico di questa categoria, o per lo meno non prende in esame rivendicazioni di natura economica presentate dagli interessati e dagli esponenti della categoria dei professori non di ruolo.

Questa distinzione fra l'intervento di natura normativa e l'intervento di natura economica è stata già accettata dalla Commissione nella passata legislatura. La Commissione, infatti, pur presentando un ordine del giorno che è stato votato in sede di Commissione, con il quale si invita il Governo a procedere con successivi interventi legislativi alla sistemazione economica di questa categoria, accettava la distinzione poiché riconosceva che includere in questo provvedimento anche norme di natura economica, avrebbe portato un ulteriore ritardo, e quindi un danno alla categoria che già da queste disposizioni di natura normativa si attende dei benefici.

Questo è pure il motivo per il quale il relatore in questa sede ritiene di dover tornare all'atteggiamento preso allora dalla Commissione, consiglia cioè di non introdurre emendamenti di natura economica nel provvedimento, perché se tali emendamenti fossero presentati, non solo per ragioni procedurali si dovrebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro, ma vi sarebbe la necessità sostanziale di persuadere il Governo e quindi i suoi organi finanziari a concedere nuove forme di agevolazioni economiche, per le quali il Ministero della pubblica istruzione ha già trovato nella passata legislatura resistenze fortissime presso gli organi finanziari stessi.

Pertanto, se la Commissione intende ripetere il voto espresso nella passata legislatura, come relatore sono favorevole. Credo però che in questa sede sia opportuno, proprio per venire incontro agli interessi della categoria, far avanzare intanto il provvedimento sul binario degli interventi di natura normativa che portano un notevole miglioramento della situazione di questi professori non di ruolo.

La discussione, anche nella passata legislatura, in sede di Commissione e fuori della Commissione presso gli interessati, si è centrata su alcuni punti sostanziali. Anche il sindacato della scuola media, che ha dibattuto recentemente, nei congressi dei professori non di ruolo, questi temi, pur suggerendo emendamenti di natura secondaria ad alcuni articoli, ha soffermato la sua attenzione sulle medesime questioni sostanziali affiorate nella passata legislatura. Le questioni principali sono due; le altre possono avere un certo rilievo, ma secondario rispetto a questo.

Le due questioni principali riguardano l'articolo 3 e l'articolo 25 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 prende in esame, specialmente nella sua seconda parte, il problema della conferma dei professori incaricati. Una volta distinto tra professori incaricati e professori supplenti, si stabilisce che i professori incaricati – che in sostanza corrispondono agli abilitati che sono in un certo albo provinciale – i quali abbiano già avuto per un anno l'incarico, hanno diritto alla conferma negli anni successivi.

Sul modo di configurare questa conferma, sulla sua ampiezza e sulle eccezioni a tale conferma, si è incentrata la discussione nella passata legislatura. Anche ora gli interessati sembrano manifestare qualche altra esigenza.

La Commissione, a mio giudizio, anche per venire incontro alle richieste degli interessati, farebbe bene ad approvare la dizione del disegno di legge, allorché si dice che l'incarico è annuale e sarà confermato su domanda. Il primitivo disegno di legge ministeriale parlava di incarico triennale; ma gli stessi interessati hanno chiesto che esso sia annuale e confermabile a domanda perché in tal modo si eliminano alcuni inconvenienti.

Stabilito il principio della conferma, resta da affrontare l'altra questione: si tratta della conferma nel posto, nell'identica sede e

classe dove questo insegnante ha prestato servizio l'anno precedente, salvo cause di forza maggiore (soppressione della classe, trasferimento di professore di ruolo), oppure si tratta di conferma nell'impiego, eventualmente con il trasferimento in altra sede, in altra scuola, magari nell'ambito della medesima classe di concorso, del medesimo gruppo di insegnamenti?

Questa è la domanda. È evidente che, a seconda se si prende una o l'altra direzione, le conseguenze sono diverse. Se la conferma è nella sede, si agevolano notevolmente i professori che la ottengono. Però possono essere danneggiati coloro i quali, o perché trasferitisi da altra provincia dietro domanda, o perché nel frattempo hanno maturato titoli superiori, possono trovare i posti già bloccati e quindi non avere la garanzia di una sistemazione secondo i loro desideri e, magari, secondo i loro diritti derivanti da maggiori titoli.

Tuttavia, questa soluzione della conferma nella sede è la più utile all'insegnamento, perché essa significa conferma nella medesima classe, con gli stessi scolari, e conseguentemente la possibilità di accompagnare gli studenti per tutto un ciclo di studi, con vantaggio per la loro formazione.

La conferma nella sede è anche il sistema più semplice che permette di non rifare le graduatorie. Se, infatti, ogni anno si deve tener conto, quando si tratta di confermare questi professori, di coloro che si sono trasferiti da un'altra provincia, o hanno maturato altri diritti, sia pure nell'ambito degli incaricati, bisogna rifare la graduatoria per tener conto di questi nuovi titoli e di questi nuovi diritti. Il rifare la graduatoria comporta sempre lo spostamento generale, perché basta che entri una pedina nuova in un posto, perché tutte le altre si debbano spostare. E comporta anche un ritardo, essendo difficile far coincidere la sistemazione di questi confermandi con l'inizio dell'anno scolastico. Il rifare la graduatoria, si è sempre detto, porta come conseguenza che questi professori vanno a posto quando l'anno scolastico è già iniziato, con danno della scuola.

Questi sono i vantaggi e le conseguenze della conferma nella sede.

Ma la conferma può avvenire anche in altro modo, quello che è sostenuto negli emendamenti già presentati dall'onorevole Lozza i quali riflettono, credo, l'opinione del sindacato.

LOZZA. È stata apportata qualche correzione.

GUI, *Relatore*. Questi emendamenti sono stati presentati anche a me dal segretario del sindacato. In essi si parla di conferma nell'impiego ma non nella sede; però in ordine di graduatoria, nell'ambito del gruppo di insegnamento o classe di concorso in cui questi professori avevano avuto l'incarico l'anno precedente. Questo, bisogna riconoscerlo, può rappresentare un vantaggio per coloro che hanno maturato nel frattempo nuovi titoli, o si sono trasferiti da una provincia in un'altra e devono inserirsi in un buon posto nella graduatoria. Però, a mio giudizio, questa soluzione comporta una revisione della graduatoria, e quindi gli inconvenienti che prima ho delineati.

Questo è il primo quesito che si deve affrontare: se cioé si intende conferma nella sede, oppure conferma nell'impiego con possibilità di spostamento nell'ambito della classe di concorso o del gruppo di insegnamenti.

Bisogna anche tener presente che, in base all'articolo 2, queste graduatorie sono, almeno in teoria, triennali, poiché ogni triennio – dice l'articolo – il Ministero ha la facoltà di riformare le tabelle; riformando le tabelle si riformano le graduatorie e si determina uno spostamento generale. Pertanto, la fissità nella sede sarebbe al massimo per la durata di un triennio, e in questo modo si contempererebbero l'esigenza della continuità nell'insegnamento e quella di non rendere indefinitamente rigide queste sistemazioni.

Una volta deciso di prendere l'una o l'altra di queste due direzioni (io, ripeto, personalmente sono per la conferma nella sede), resta però da risolvere un'altra serie di problemi per coloro che non possono essere confermati, pur avendo avuto l'incarico l'anno precedente, o perché la loro cattedra è stata abolita, oppure perché è stata occupata da un professore di ruolo, od anche perché si sono trasferiti da una provincia in un'altra. Che succede di costoro? Bisogna garantire anche ad essi la conferma, ma come la si garantisce? Se si rifà la graduatoria, evidentemente si garantisce loro la conferma cambiando la graduatoria. Ma se questa si mantiene fissa confermando gli incaricati nella sede, bisogna valersi dei posti nuovi che si creano, o dei posti lasciati liberi dagli incaricati che nel frattempo sono diventati professori di ruolo, oppure di quel margine di posti che rimangono liberi in coda alla graduatoria per la differenza esistente tra i posti che possono essere dati per incarico e quelli che effettivamente vengono dati per incarico, essendo

il numero degli abilitati inferiore a quello dei posti a loro riservati.

Questo è il problema principale che sorge per l'articolo 3, e che il disegno di legge risolve secondo un determinato punto di vista, che è poi quello espresso dalla Commissione nella passata legislatura. Io personalmente non sono d'accordo, soprattutto per l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3, dove si dice: «salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1», perché questo implica che ogni anno si deve rifare la graduatoria, e quindi viene frustrato lo scopo di assicurare la stabilità nell'insegnamento. Naturalmente, se cade questa disposizione, anche il comma quarto deve essere ritoccato.

L'altra grossa questione è quella che riguarda l'articolo 25, che è una norma transitoria.

In realtà questo provvedimento riguarda gli abilitati, o comunque quelli inseriti secondo le leggi esistenti nell'albo provinciale degli abilitati. Questo è il punto di partenza: l'albo degli abilitati e di coloro che hanno titoli abilitanti. Per costoro sono gli incarichi; per tutti gli altri si deve parlare di supplenze. La Commissione, nella scorsa legislatura, ritenne di dover tener presente l'esigenza di coloro i quali, pur non essendo abilitati, ma semplici laureati, hanno tuttavia qualche titolo, per cui possono anche essere immessi negli incarichi. E l'articolo 25, in via transitoria, e cioè fino a quando non si sia espletata una sessione di esami di abilitazione, ammette che alcuni professori laureati, muniti del titolo per essere ammessi agli esami di abilitazione, possano essere inseriti nel gruppo degli incaricati, ed avere conseguentemente anche essi diritto alla conferma; perché il vantaggio sostanziale che gli incarichi danno rispetto alle supplenze, a parte altre norme di natura giuridica, è il diritto alla conferma.

Questo articolo 25, che, ripeto, fu approvato dalla Commissione, sembra non soddisfare completamente alcuni, i quali vorrebbero estendere questo diritto di fruire degli incarichi a coloro i quali si trovino in particolari condizioni (negli emendamenti Lozza sono indicate queste condizioni); ed inoltre vorrebbero prorogare questo diritto in attesa non di una sessione di esami di abilitazione, ma di due sessioni; e per rendere comunque più certa la possibilità per costoro di essere confermati, vorrebbero disporre – questo mi pare che dica un emendamento Lozza – che in mancanza di possibilità di incarico si utilizzino comunque i professori rimasti senza posto nell'ambito della scuola.

Su questo punto sostanziale non esprimo ancora un parere preciso; però sarei favorevole a quello che stabilisce il disegno di legge, perché ritengo che inserire una larga schiera di professori non abilitati nel settore di coloro che hanno diritto agli incarichi, finirebbe per alterare quello che è il carattere fondamentale del disegno di legge, che vuole appunto distinguere tra la situazione di vantaggio a cui possono aspirare gli abilitati, e quella di minor vantaggio a cui possono aspirare i semplici laureati. Se incrinassimo questa distinzione, io credo che il disegno di legge ne rimarrebbe sconvolto nella sua stessa logica, tanto più che sono state allargate le possibilità di accedere all'abilitazione, attraverso tutti i concorsi indetti appunto per l'abilitazione, ed anche attraverso un provvedimento che non è ancora legge, ma disegno di legge presentato dal Governo e attualmente all'esame del Senato. Con questo disegno di legge si dettano norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione; all'articolo 7 si propone una certa sanatoria, abbastanza larga, per il conferimento dell'abilitazione anche a coloro i quali, pur non partecipando all'esame, abbiano un certo numero di anni di insegnamento e risultino idonei ad una ispezione.

Pertanto, su questa questione, che è fondamentale, io non sarei favorevole ad una estensione.

Nel disegno di legge, a mio giudizio, forse senza innovare sostanzialmente ma togliendo alcuni equivoci e oscurità, si dovrebbe precisare che cosa avviene allorchè questa legge entra in vigore, per quanto riguarda gli abilitati che sono in servizio all'entrata in vigore della legge stessa. Si intende che coloro i quali sono abilitati ed hanno insegnato quest'anno, allorchè entrerà in vigore la legge per l'anno prossimo, avranno immediatamente diritto alla conferma nella sede? Oppure tutta la disciplina degli incarichi e delle conferme avrà inizio *ex tunc*, cioè dall'entrata in vigore della legge? Questa materia non è chiarita nel testo attuale del disegno di legge, e in sede di Commissione bisognerà decidere se si vuol seguire l'una o l'altra via. Probabilmente, per non deludere gli abilitati che per caso quest'anno non insegnassero, sarà opportuno che questa disciplina degli incarichi sia regolata totalmente di nuovo *ex tunc*, dall'entrata in vigore della presente legge, in

modo che anche gli abilitati che quest'anno non fossero in servizio, possano concorrere agli incarichi e quindi alle conferme. Bisognerà comunque prendere in esame questa situazione perchè mi pare che il disegno di legge nella forma attuale non sia sufficientemente chiaro. La discussione porterà degli elementi chiarificatori.

Ci sono poi altre questioni marginali che, ripeto, non mi sembra opportuno affrontare in questa sede.

Per concludere questa breve relazione – il compito mi è stato facilitato dall'incontro della volontà della Camera, sia pure della passata legislatura, con quella del Governo – mi permetterei di sollecitare l'approvazione del provvedimento, con quei ritocchi in parte formali, ma sostanziali per quanto riguarda l'articolo 3, che valgano a conseguire meglio lo scopo della stabilità e della continuità nell'insegnamento, che risponde a una esigenza didattica. Questa deve essere il nostro obiettivo principale e fondamentale, da conciliare, ma subordinatamente, con le esigenze dei professori non di ruolo che attendono la conferma. E a mio giudizio la conferma nella sede è la soluzione più rispondente all'esigenza della continuità didattica, e quindi la preferibile, anche se restassero in parte deluse le aspirazioni di coloro i quali desiderano che si cambi la graduatoria per poter avere sedi migliori. Ci sarà un piccolo margine di professori meno sodisfatti con questa soluzione, ma nel complesso credo che la scuola e la categoria ne avranno i massimi vantaggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTA. Vorrei fare qualche considerazione, dopo la relazione del collega Gui. Vorrei sottolineare due considerazioni di carattere generale, riservandomi poi di parlare sui singoli articoli. Prima considerazione di carattere generale è questa: io ho l'impressione che la categoria dei professori fuori ruolo non si sia resa conto abbastanza della grande importanza di questa legge. Chi, come noi, vive la vita quotidiana della scuola, non solo al centro, ma anche alla periferia, cioè alla base, e si sente fare quesiti, ode lamenti, ecc., si rende conto che la base, cioè gli interessati diretti, non hanno ancora una idea chiara della grande importanza di questa legge.

Era una esigenza assoluta, una esigenza indeclinabile di sistemare in qualsiasi modo i professori fuori ruolo. Mentre tutti gli impiegati civili dello Stato fuori ruolo ebbero una sistemazione nel 1947, per il personale della scuola questa sistemazione non c'è stata. Questa legge dà uno stato giuridico, a prescindere da quelle considerazioni sullo stato economico che l'onorevole Gui ha prospettato con molta esattezza e che si conclusero nella passata legislatura con un ordine del giorno d'invito al Governo di riesaminare dal punto di vista economico la questione.

Siamo di fronte a una vera rivoluzione: mentre fino a oggi i professori fuori ruolo hanno un incarico precario, – revocabile *ad nutum*, – al massimo annuale, oggi creiamo uno stato giuridico a tempo indeterminato in tutti i sensi e a tutti gli effetti previsti dal codice civile, cioè dalle norme che attualmente regolano il rapporto di lavoro, sancite nel codice civile. Perciò diamo a questi professori una configurazione giuridica nuova e di grande importanza.

Io vorrei che anche coloro che sono direttamente interessati, quindi anche coloro che vivono il problema della scuola alla periferia, si rendessero conto della grande importanza per loro di queste disposizioni, perché si tratta di un incarico annuale, confermabile a richiesta, cioè un incarico a tempo indeterminato, un incarico che non ha come termine la fine dell'anno scolastico o un termine ignoto al momento in cui sorge il rapporto.

Questa è la prima considerazione di carattere generale, perché ho l'impressione che, nonostante gli sforzi anche del sindacato, non siano ben chiare a tutti i professori fuori ruolo le conquiste che essi stanno per realizzare.

La seconda considerazione di carattere generale deve servire di orientamento alla Commissione. Vorrei che ognuno di noi avesse ben chiaro in mente dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo dare a questi professori fuori ruolo.

Il disegno di legge governativo riproduce testualmente il provvedimento che fu approvato dalla Camera nella passata legislatura. Vi è una serie di emendamenti presentati dal sindacato e fatti propri, con variazioni, dai colleghi Lozza e altri. Dall'esame di tutti gli emendamenti, vedrete che non è una materia tanto facilmente regolabile.

Quindi, secondo me, bisogna avere chiare le idee direttrici. Noi vogliamo dare uno statuto ai professori fuori ruolo, compatibilmente con le esigenze della scuola. La prima e fondamentale esigenza, è rappresentata dall'interesse della scuola. Con questo interesse deve essere contemperato l'interesse dei professori fuori ruolo.

La formula di contemperamento non è facile. Si tratta di formule delicatissime, la

cui interpretazione sarà rimessa a una ordinanza ministeriale, la quale, a sua volta, sarà interpretata dai singoli provveditori, dai segretari dei provveditorati. Dobbiamo cercare di essere quanto più chiari è possibile, partendo da idee chiare su ciò che vogliamo dare, su ciò che vogliamo fare, sulla formula di contemperamento tra l'esigenza della scuola e l'esigenza dei singoli professori fuori ruolo.

Il collega Gui ha messo in rilievo i punti fondamentali: la confermabilità e la norma transitoria. Io sono d'accordo con lui. Quando si tratta di combinare le due diverse esîgenze che ho ribadito, è necessario tener conto che la scuola ha bisogno, quanto più possibile, che lo stesso insegnante segua gli alunni nei successivi gradi di insegnamento. Quindi, confermabilità nella sede e nella classe.

Naturalmente occorrerà fare qualche eccezione, e vedremo quando e in quale modo. Può il professore che da una provincia si trasferisce in un'altra, può andare in coda alla graduatoria e, non dico rischiare di non avere l'incarico, ma rischiare di avere una sede peggiore di quella a cui legittimamente può aspirare per i titoli di cui è in possesso? Ecco il conflitto tra interesse della scuola e interesse privato. Come risolverlo? Si potrebbe rifare la graduatoria, ma scombussolerebbe tutto il sistema della legge. Si potrebbe enucleare un altro insegnante dal posto in graduatoria che viene occupato dal trasferito, e portarlo in fondo? Altro problema grave. C'è l'esigenza, dalla quale non possiamo prescindere, di quel disgraziato che viene enucleato e che dovrebbe finire in fondo alla graduatoria.

Io accenno ora al problema. Mi riservo poi di presentare una soluzione possibile, durante la discussione degli articoli. Però bisogna tener conto di questa esigenza.

Per quanto riguarda il problema della norma transitoria, sono d'accordo col relatore, ma insisterei perché la norma transitoria fosse rigorosamente transitoria. È vero che fino a oggi hanno insegnato nella scuola media italiana individui soltanto laureati, ma non è meno vero che c'è una norma della Costituzione, la quale stabilisce che, per esercitare una professione, è necessaria l'abilitazione e che senza il titolo abilitante non è costituzionalmente possibile insegnare. Noi abbiamo fatto delle leggi per l'abilitazione provvisoria dei medici, dei farmacisti, degli ingegneri. Facciamone anche una per questi professori. Però si deve trattare di una norma transitoria in favore di quelli che hanno insegnato già e che non abbia applicazione per il futuro.

A parte che ci sono concorsi per diecimila cattedre e avremo moltissime abilitazioni, è opportuno il richiamo fatto dall'onorevole Gui alla legge in esame al Senato, che modifica il regolamento della abilitazione. Si passa a un sistema di abilitazione molto più semplice, per cui sarà necessario impedire, come in tutte le professioni liberali, che possa esercitarsi la professione di insegnante senza il titolo di abilitazione all'esercizio professionale.

Credo di aver messo a fuoco questi due punti veramente focali della legge. Ma mi preme ripetere che dobbiamo aver chiare le idee direttrici. Altrimenti difficilmente troveremo una soluzione che contemperi gli interessi della scuola con quelli veramente indeclinabili e urgenti dei professori fuori ruolo.

LOZZA. Concordo sull'importanza del provvedimento, importanza riconosciuta dal relatore e dall'onorevole Resta. Non solo la categoria interessata, ma anche gli uffici ministeriali e noi stessi, nella nostra funzione di legislatori, dinanzi al testo concordato l'anno scorso abbiamo pensato a lungo e abbiamo cercato soluzioni migliori, anche di fronte all'applicazione delle ordinanze ministeriali, basate sulle deliberazioni della Commissione. Poiché dobbiamo riconoscere questo all'onorevole Segni: che le sue ordinanze hanno sempre rispecchiato quella parte delle deliberazioni che alla Camera o al Senato si era riuscito a concretare. Sugli inconvenienti che si sono verificati, si sono fatti studi e proposte, che io riferirò man mano che ci troveremo dinanzi agli articoli, perché la questione è molto delicata e importante. Proponendo le soluzioni articolo per articolo, non si cerca l'ottimo, ma si cerca il meglio e una soluzione più adeguata alla situazione in cui veniamo a trovarci.

Ecco perché viene ad essere molto importante quell'articolo 25, che, di fronte al grande problema di conciliare l'interesse delle varie categorie e le esigenze della scuola, affronta il problema, in modo che si possa costituire una piattaforma di continuità e di stabilità, dalla quale partire per venire alla sistemazione delle varie categorie – degli idonei, degli abilitati, ecc. – togliendo quello che è lo stato di inquietudine in cui oggi versano la scuola e gli insegnanti.

Riservandomi perciò di intervenire particolarmente quando arriveremo alla discussione degli articoli, vorrei fare questa osservazione: quando si presenta uno stato giuridico, si pensa anche allo stato economico. È stato

così lungo il tempo in cui gli uffici ministeriali e il Ministro stesso hanno studiato la questione, che potevano anche risolvere lo stato economico. Non dico in questo provvedimento, ma parallelamente ad esso. Se ciò non si è fatto, è perché si dimostra di voler sempre ignorare la sistemazione economica, andando avanti col più glorioso ma il più difficile bracciantato: il bracciantato intellettuale, il bracciantato della scuola, senza garanzie e senza tutele.

È per questo che l'anno scorso avevamo avanzato gli articoli 23-*bis* e 23-*ter*, di contenuto molto modesto, almeno per affermare dei principi, più che per dare delle soluzioni. Però, affinché il provvedimento non venisse fermato, affinché si giungesse presto alla legge, per quelle necessità di cui parlava il relatore, noi abbiamo abbandonato e ritirato i due articoli, sostituendoli con un ordine del giorno. Di quell'ordine del giorno penso che il Governo possa anche tener conto!

Oggi non apriamo un processo su questo. Abbiamo altra sede, se mai, per aprire questo processo. Ancora oggi, per evitare che il disegno di legge venga ostacolato o insabbiato, noi ritiriamo i due emendamenti e faremo appello al Governo con un ordine del giorno. Perché non vogliamo sostituirlo, ma vogliamo essere di pungolo e di aiuto, vogliamo che il Governo faccia il suo dovere. E lo deve fare!

Quindi facciamo vivo appello al Governo, perché presenti al più presto un altro provvedimento per la sistemazione economica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Data l'ora tarda, le repliche del Relatore e del Governo sono rinviate alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali. (479:

Presenti e votanti. 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amato, Badaloni Maria, Bartesaghi, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marzano, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI